



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 15

IL 10 marzo 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 7 marzo 2022, composta da:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Avv. Achille Reali | Presidente |
| Avv. Alessandro Avagliano | Componente |
| Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani | Componente |

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 2/3/2022, pervenuto in pari data, prot. n. 442, della Rugby Rovigo Delta SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Francesco Zambelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Cogo, giusta procura in calce al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 23-24/2/2022, Comunicato TOP 10/15/GS, pubblicato in data 24/2/2022, con cui in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Eccellenza Top 10, disputata in data 13/2/2022, Rugby Colorno 1975 v FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, è stata inflitta al Sig. Duccio Cosi, giocatore e tesserato della società reclamante, la squalifica di tre settimane (dal 24/2/2022 al 16/3/2022 compresi), di cui due settimane per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per l'aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

FAT T O

Con istanza ex art. 57 del Regolamento di Giustizia, depositata in data 16 febbraio 2022 da parte del Rugby Colorno 1975 SSDARL, veniva posto all'attenzione del Giudice Sportivo un presunto illecito tecnico, non rilevato dall'arbitro della partita, Sig. Manuel Bottino, compiuto dal giocatore Sig. Duccio Cosi, n.6 del Rugby Rovigo Delta, ai danni del giocatore Sig. Jacopo Sarto, n.6 del Rugby Colorno 1975 in occasione della gara del Campionato Nazionale di

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Eccellenza Top 10 del 13/2/2022, Rugby Colorno 1975 SSDARL v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.

Dopo avere ricevuto per le vie brevi direttamente dal Sig. Manuel Bottino la conferma che lo stesso non aveva rilevato durante la gara l'episodio segnalato, e pervenuta in data 22/2/2022 la memoria difensiva della Rugby Rovigo Delta che deduceva la regolarità dell'azione del proprio giocatore, il Giudice Sportivo ha proceduto a visionare il video con le immagini del fatto prodotto dalla società istante, da cui ha rilevato, tra l'altro, che *"Nel placcaggio portato dal n. 6 del Rugby Rovigo Delta Duccio COSI, c'è un pericoloso contatto diretto tra la spalla destra del placcatore e la testa del giocatore del RUGBY COLORNO, con forza media e ad una velocità moderata, senza conseguenze per i giocatori coinvolti. Non si ravvedono rilevanti effetti mitiganti, anche perché il portatore di palla SARTO non abbassa mai significativamente l'altezza o cambia direzione all'ultimo momento, mentre il placcatore COSI, che ha una chiara visuale potendo scegliere di placcare in sicurezza, non chiude con le braccia il placcaggio ed impatta con la spalla destra in avanti assumendosi, pertanto, il rischio di colpire la testa del portatore"*.

All'esito del procedimento, quindi, il Giudice Sportivo con la decisione impugnata ha inflitto al giocatore Sig. Duccio Cosi *"la sanzione della squalifica di settimane 2 (due), aggravata dal punto 2 lettera a) del medesimo articolo, di 1 (una) settimana di squalifica e così per un totale di 3 (tre) settimane di squalifica, con decorrenza 24 febbraio 2022 e termine il 16 marzo 2022"*.

Con il reclamo *de quo*, la Rugby Rovigo Delta SSDARL ha presentato due diversi motivi di doglianza nei confronti del provvedimento impugnato.

Con il primo motivo, la società reclamante ha dedotto l'inutilizzabilità della prova video, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), in quanto non rientrante in alcuna delle ipotesi previste dalla predetta disposizione del Regolamento di Giustizia.

Riguardo al secondo motivo, la stessa società ha sostenuto la regolarità dell'azione del proprio giocatore evidenziando che lo stesso, tra l'altro, avrebbe voltato la testa a sinistra per evitare l'impatto con il giocatore avversario, il quale non avrebbe nell'occasione riportato alcuna conseguenza dall'azione subita e avrebbe continuato la partita.

La Rugby Rovigo Delta, inoltre, ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui al comma 2 dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia, sul presupposto che il Sig. Cosi non ha



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

precedenti sanzioni disciplinari a suo carico e che il giocatore avversario non ha subito alcuna conseguenza a seguito del placcaggio subito.

La società reclamante, pertanto, ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento con la revoca della sanzione inflitta e, in subordine, in parziale riforma della decisione impugnata, ridurre la sanzione al minimo applicabile o, in via ulteriormente subordinata, ridurre l'entità della sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 3/3/2022, comunicata in pari data alla società reclamante e alla Rugby Colorno 1975 SSDARL, fissava la camera di consiglio per il giorno 7 marzo 2022, da svolgersi in modalità da remoto attraverso la piattaforma "StarLeaf".

La Rugby Colorno 1975 SSDARL non si costituiva e non depositava alcuna memoria.

Alla predetta camera di consiglio compariva l'Avv. Federico Cogo insieme al giocatore Sig. Duccio Così, e nessuno compariva per la Rugby Colorno 1975 SSDARL.

Il Collegio sentiva il Sig. Così, il quale sull'episodio oggetto del reclamo riferiva che, vedendo il giocatore avversario che stava caricando verso di lui, al momento dell'impatto, per evitare lo scontro di teste, volgeva la testa verso sinistra e automaticamente la spalla andava in avanti, ma escludeva che fosse avvenuto alcun contatto con la testa dell'avversario, il quale aveva proseguito la partita senza nessun problema.

L'Avv. Cogo discuteva il reclamo illustrandone i motivi insisteva per l'accoglimento.

A seguito della visione del video presente in atti e in ragione degli argomenti formulati dalla società reclamante e da quanto riferito dal Sig. Così, la Corte riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di acquisire dalla CNAR, Commissione Nazionale Arbitri, il filmato integrale della partita oggetto del reclamo, ripresa dall'operatore ufficiale della FIR per il Campionato Nazionale di Eccellenza Top 10.

All'esito della visione di detto filmato la Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio, preliminarmente, osserva che nel caso di specie la prova video è stata legittimamente utilizzata.

Il fatto oggetto del presente reclamo, infatti, rientra nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che consente l'utilizzo di detta prova quando riguarda "*fatti estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara ...*".

Il Collegio osserva che è pacifico che l'episodio oggetto del reclamo non è stato rilevato dagli ufficiali di gara, sia perché il fatto non risulta nel referto arbitrale, sia perché lo stesso direttore di gara lo ha confermato nel corso del procedimento innanzi al Giudice Sportivo.

Per quanto concerne l'estraneità del fatto all'azione di gioco, si richiama quanto già statuito da questa Corte in precedenti pronunce e, precisamente, che si riscontra detta fattispecie quando si tratta di condotte che, pur essendo state effettuate durante un'azione di gioco, sono da considerarsi estranee al suo regolare svolgimento, in quanto pericolose e in violazione del regolamento di gioco, quale è quella del caso di specie.

In ragione di ciò, quindi, nel procedimento svoltosi innanzi al Giudice Sportivo era legittimo e ammissibile ricorrere all'esame del video offerto in comunicazione dalla società istante.

Per quanto concerne il merito del ricorso, questa Corte, al fine di un maggior approfondimento del fatto oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha proceduto all'esame di un ulteriore video dell'azione incriminata. Dalla visione di questo video, in cui l'episodio *de quo* è ripreso da una camera posta pressoché perpendicolarmente, è stato possibile rilevare che nell'occasione, pur essendo stato portato un placcaggio pericoloso, non si sarebbe verificato un contatto tra la spalla del Sig. Così e la testa e/o il collo del giocatore avversario, come dedotto dalla società reclamante.

Alla luce di quanto emerso dalla visione del filmato acquisito, quindi, risulta confermato l'antigioco contestato al Sig. Così, ma nel contempo viene escluso il coinvolgimento nella medesima azione della testa e/o del collo del giocatore placcato.

Ciò posto, pertanto, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'aggravante specifica di cui all'art. 27/2, lett. a), del Regolamento di Giustizia, ovvero l'interessamento della testa e/o del collo come oggetto dell'azione violenta posta in atto ai danni del giocatore placcato.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 41, 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il giocatore Sig. Duccio Cosi con la squalifica di 2 (due) settimane (dal 24/2/2022 al 9/3/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 7-10 marzo 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali